



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

Progetto di legge n. 52 relativo a:

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, N 39
RECANTE "INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E DELLA
SICUREZZA STRADALE"**

**Testo licenziato dalla Commissione, con modifiche, in sede referente ai sensi
dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:
PROGETTO DI LEGGE N. 52
di iniziativa dei Consiglieri Rizzotto e Bet

Licenziato il 29 aprile 2021 nella seduta n. 20
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	48	41		7
Maggioranza richiesta	25			

Incaricato a relazionare in aula il Consigliere Silvia RIZZOTTO
Correlatore il Consigliere Jonatan MONTANARIELLO

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, N 39 RECANTE “INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE”

Relatore il Consigliere Silvia RIZZOTTO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

Con il presente intervento legislativo ci si propone di modificare da diciotto a trenta mesi il termine attualmente posto in capo ai comuni per comunicare l'avvenuto avvio delle procedure di affidamento dei lavori degli interventi oggetto di finanziamento ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 recante “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.

Tale legge, come noto, si propone di intervenire al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del sistema dei trasporti regionali, in particolare, tra l'altro, eliminando situazioni di puntuale pericolo o di congestione della rete stradale e migliorando la mobilità nei centri urbani ed extra-urbani, con una serie di interventi le cui tipologie sono analiticamente individuate dall'articolo 3 della legge medesima.

Per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, oggetto dell'intervento è l'articolo 9 in tema di interventi per la sicurezza sulle strade comunali e sulla mobilità comunale. Sul punto la normativa prevede che per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel BUR, la Giunta regionale promuova la conclusione di un accordo di programma che definisce tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo.

In particolare, i comuni interessati, entro diciotto mesi dalla conclusione dell'accordo di programma, devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, a pena di decadenza dal contributo, di aver dato avvio alla procedura pubblica per l'affidamento dei lavori. La modifica di detto termine, da diciotto a trenta mesi, ha lo scopo fondamentale di determinare condizioni volte a consentire, più agevolmente, ai comuni di poter beneficiare delle risorse previste dalla norma, laddove ne risultano assegnatari, evitando, in caso di mancato rispetto del termine, come attualmente definito, la conseguenza della decadenza da contributo. Peraltro si evidenzia che una tale eventualità non consentirebbe la realizzazione di interventi giudicati ammissibili e funzionali a migliorare le condizioni di mobilità e sicurezza stradale per il territorio, e quindi per le comunità interessate. Sulla proposta è stato, inoltre, acquisito anche il parere favorevole dell'ANCI direttamente pervenuto nella seconda commissione.

La Seconda Commissione, in considerazione della impossibilità di prevedere, ad oggi, una data certa per la costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e per la sua conseguente operatività, nelle more del rinnovo, al fine di dare continuità all'iter legislativo, ha ritenuto di non acquisirne il parere, in conformità a quanto previsto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in data 20 aprile 2021.

Avendo altresì acquisito il parere favorevole della Prima Commissione (seduta del 28 aprile 2021), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, ed

essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della Direzione Infrastrutture e Trasporti, la Seconda Commissione ha concluso nella seduta del 29 aprile i propri i lavori in ordine al progetto di legge n. 52 e lo ha approvato a maggioranza per l'Aula.

*Favorevoli il Presidente **Rizzotto** -con delega del Consigliere **Sponda**- ed i Consiglieri **Bet, Boron, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Vianello** e **Zecchinato** (Zaia Presidente), **Cestari** e **Dolfin** (Liga Veneta per Salvini Premier), **Formaggio** e **Soranzo** (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), **Bozza** (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto), **Valdegamberi** (Misto) e **Guarda** (Europa Verde)*

*Astenuti i Consiglieri **Montanariello** e **Zanoni** (Partito Democratico Veneto) ed **Ostanel** (Il Veneto che Vogliamo).*

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, N. 39
RECANTE “INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E DELLA
SICUREZZA STRADALE”**

**Art. 1 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
“Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale”.**

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 le parole: “*diciotto mesi*” sono sostituite dalle seguenti: “*trenta mesi*”.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale".	.3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 3 - Entrata in vigore.	3